



## ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "27 marzo 1946"

L'anno 2021 il giorno 25 Marzo alle ore 15.00 presso il locale situato in Corso Duca Luigi n.29 a Gallese, Prov. Viterbo si sono riuniti i seguenti signori per procedere alle modifiche statutarie di adeguamento alla normativa di cui al Dlgs n. 117/2017, quale Ente del Terzo Settore:

1. **Francesco Casseti**, nato a Roma il 24-8-1976 e residente in Gallese Via G. Marconi 27 C.F. CSSFNC76M24H501E
2. **Sara Travaglini** nata a Magliano Sabina il 24-9-1983 e residente in Gallese Corso Duca Luigi 5 C.F. TRVSRA83P76E812G
3. **Maria Liana Federici** nata a Roma il 18-4-1946 e residente in Roma Via della Magliana 279 C.F. FDRMLN46D58H501P
4. **Remigio Federici** nato a Roma il 19-7-1953 e residente in Pomezia Via Maira 10 C.F. FDRRMG53L19H501X
5. **Cristina Casseti** nata a Roma il 27-1-1969 e residente in Potomac Maryland USA Scotch Bend Way C.F. CSSMCR69A67H501H
6. **Marcello Casseti** nato a Roma il 12-1-1963 e residente in Guido Visconti Via Papa Paolo VI 17 C.F. CSSMCL63A12H501E
7. **Luigi Casseti** nato a Palermo il 18-3-1957 e residente in Ostia Viale Vasco De Gama 19 C.F. CSSLGU57C18G273V
8. **Giuseppe Casseti** nato a Roma il 6-10-1959 e residente in Fiumicino Via Silvio Angelucci 4n C.F. CSSGPP59R06H501U

I presenti si danno reciprocamente atto che per missione, natura, scopi specifici e attività - cui è sottesa l'espressa volontà dei qui costituiti aderenti - l'Associazione, in seguito alle modifiche apportate, andrà a qualificarsi, nei termini e con le modalità stabilite dalla vigente normativa, quale Ente del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Viene preliminarmente nominato a presiedere la riunione il Sig. **Francesco Casseti**, ed a fungere da segretario, con compiti di verbalizzazione della seduta la Sig. **Maria Liana Federici**. Entrambi ringraziano ed accettano.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della modifica statutaria con conseguente richiesta di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore nella forma dell'Associazione di promozione sociale (APS).

Quindi dà lettura dello Statuto modificato dell'Associazione e, al termine, chiama al voto l'Assemblea.

I presenti, all'unanimità:

- avuto riguardo alle premesse costitutive circa natura, missione, scopi specifici, attività ed espressa volontà dei costituenti;
- sentita la relazione del Presidente;
- esaminate con attenzione le modifiche statutarie dell'Associazione,

deliberano

all'unanimità - nessun voto contrario, nessun astenuto - con scrutinio palese per alzata di mano, di approvare senza variazioni la bozza di Statuto proposta e modificata al fine anche di adeguarlo alle disposizioni normative previste dal Dlgs n. 117/2017, da intendersi quale parte integrante dell'atto costitutivo e documento fondamentale per la regolazione degli assetti, delle dinamiche e della vita associativa.

Successivamente i presenti, con distinte tornate di voto a scrutinio palese per alzata di mano, all'unanimità fatta salva l'astensione di ciascun interessato, deliberano di eleggere i seguenti signori alle cariche sociali, essendo scaduto i primo mandato triennale:

**Presidente Francesco Cassetti**, nato a Roma il 24-8-1976 e residente in Gallese Via G. Marconi 27 C.F. CSSFNC76M24H501E

**Vicepresidente Luigi Cassetti** nato a Palermo il 18-3-1957 e residente in Ostia Viale Vasco De Gama 19 C.F. CSSLGU57C18G273V

**Segretario e Tesoriere Maria Liana Federici** nata a Roma il 18-4-1946 e residente in Roma Via della Magliana 279 C.F. FDRMLN46D58H501P

Infine, i presenti, in uno e all'unanimità, con le medesime forme e modalità espresse nelle precedenti,

deliberano:

- di dare mandato alla Presidenza affinché svolga ogni necessaria e più opportuna attività per conseguire il riconoscimento legale di Associazione di promozione sociale e Ente di Terzo settore, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, attraverso l'iscrizione, nelle forme e con le modalità previste, al Registro Unico del Terzo settore o ai registri previgenti, nelle more dell'attuazione/operatività del Registro unico;
- che fino a decorrenza dalla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui al citato d.lgs. n. 117, o ai Registri delle Associazioni di promozione sociale istituiti in base alle norme previgenti e operativi in sede transitoria, non verrà utilizzato, nella denominazione sociale e nelle comunicazioni con l'esterno, l'acronimo di APS (Associazione di Promozione Sociale), e pertanto in tale periodo la denominazione sociale sarà: "27 marzo 1946";

Alle ore 16.00 non essendovi altri argomenti all'o.d.g. e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente scioglie l'assemblea.

Il Presidente

*Francesco Cassetti*

I Presenti

*Sara Novaglini*

*Luigi Cassetti*

*Francesco Cassetti*

Il Segretario

*Maria Liana Federici*

*Rita Felici*

*Luigi Cassetti*

*Maria Liana Federici*



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### TITOLO 1

#### Art. 1 Costituzione

E' costituita, ai sensi del Dlgs 3 luglio 2017, n. 11 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione di promozione sociale denominata **"27 MARZO 1946-APS"**. L'associazione ha forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35 Dlgs n.117/2017.

Fino alla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui al d.lgs. 117/2017, o ai Registri delle Associazioni di promozione sociale istituiti in base alle norme previgenti, la denominazione sociale sarà **"27 Marzo 1946"**

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico. L'associazione non persegue scopi di lucro ed è costituita, ai sensi del d.lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, con l'intento di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, nei termini esclusivi o principali definiti dalla legge, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 cit., a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in autonomia e in conformità ai principi di pluralismo, democrazia, uguaglianza e nel rispetto della dignità e della libera di ognuno.

L'associazione svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in armonia con quanto previsto agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 117/2017.

L'associazione ha sede in Gallese (VT), Corso Duca Luigi n. 29, piano secondo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La durata dell'Associazione è illimitata.

### TITOLO 2

#### Art. 2 Scopo, attività e finalità

L'Associazione è apartitica ed è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlgs n. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato

dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associativi e precisamente potrà svolgere le seguenti attività:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito di quelle di interesse generale svolgere le seguenti attività:

- la promozione e l'attuazione di progetti di restauro di opere d'arte e di monumenti;
- l'attuazione di progetti di creazione e di manutenzione di giardini ed aree verdi;
- l'organizzazione di mostre culturali, eventi di carattere sociale ed educativo;
- l'istituzione di scuole d'arte e di corsi di insegnamento;
- le esposizioni di manufatti artigianali e di composizioni floreali;
- la realizzazione di iniziative di informazione per la tutela ed il conseguente risanamento del patrimonio ambientale ed artistico;
- la realizzazione di iniziative di informazione atte a sensibilizzare l'opinione pubblica per la salvaguardia del patrimonio artistico ed ambientale;
- la promozione e l'organizzazione di itinerari e di tours turistici e paesaggistici per diffondere la conoscenza del patrimonio artistico territoriale.

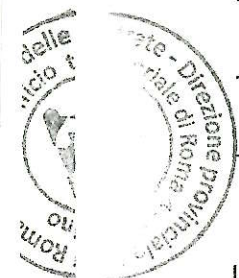
L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, previa stipula di appositi protocolli, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del Dlgs n. 117/2017.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Assemblea dei Soci.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

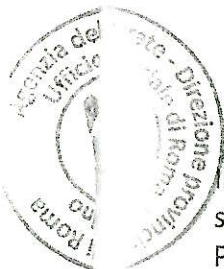


L'Associazione può avvalersi di volontari, soci o non soci, nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni prevalentemente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, come la collaborazione con gli Enti locali, professionisti esterni, anche attraverso la stipula di appositi accordi contrattuali e di convenzione.



### **Titolo 3**

#### **Art. 3 Ammissione e numero degli associati**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione talune categorie di soci persone fisiche come meglio infra specificato e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- nel caso di soci enti del Terzo Settore:  
la denominazione, la sede, il codice fiscale ; - l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale del legale rappresentante;
- l'impegno a sottoscrivere la quota;

Ciascun socio dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e di impegnarsi a sottoscrivere la quota.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo, entro sessanta (60) giorni, deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 4 Diritti e obblighi degli associati**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- esaminare i libri sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

#### **ART. 5 - (Perdita della qualifica di associato)**

Si ha decadenza dalla qualità di associato, salvo il diritto di recesso:

- a. per il caso di scioglimento dell'organizzazione aderente;
- b. per il mancato versamento della quota associativa o della quota di adesione annuale.
- c. per rifiuto motivato del rinnovo della tessera associativa o dell'adesione da parte degli organi dirigenti preposti;
- d. per delibera di esclusione divenuta definitiva.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre (3) mesi prima.



I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **Art. 6 Ammissione e tipologie di Associati**

Possono aderire in qualità di componenti dell'Associazione tutti coloro che ne approvano le finalità e lo statuto indipendentemente dalla propria nazionalità, appartenenza etnica e religione, e che collaborano attivamente e personalmente al perseguimento degli scopi istituzionali e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Gli associati persone fisiche e giuridiche che possono aderire all'ente si distinguono in:

Ci sono 4 (quattro) categorie di associati:

- ORDINARI: versano la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea;
- VOLONTARI: versano la loro quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito;
- SOSTENITORI: oltre alla quota associativa, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- BENEMERITI: persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria degli Associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

### **Titolo 4**

#### **Art. 9 Organi dell'Associazione**

Gli Organi dell'Associazione sono:

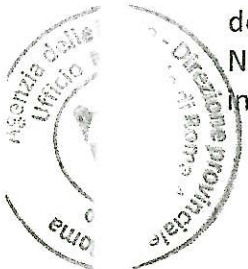
- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Organo di controllo e di Revisione, nominati qualora si verifichino le condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

Le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

#### **Art. 10 L'assemblea degli Associati**

L'Assemblea degli Associati è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'Organo sovrano. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun Associato. L'Assemblea



delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione. Delle riunioni dell'Assemblea degli Associati è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la Sede, in libera visione a tutti gli Associati.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, video conferenza, teleconferenza) a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 11 Compiti dell'Assemblea degli Associati**

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- fissare l'importo, le modalità di versamento ed i termini della quota associativa annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- determinare alla scadenza del mandato il numero di membri del Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale Regolamento;
- eleggere e, per gravi motivi, revocare il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea degli Associati si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo. Negli altri casi, su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta o per e-mail, contenente l'ordine del giorno, inviata almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli Associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **Art. 12 Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega.

### **Art. 13 Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento o la trasformazione dell'associazione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli Associati.

### **Art. 14 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'Organo Amministrativo dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli Associati alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e cinque, eletti dall'Assemblea tra i propri Associati, per la durata di tre anni e sono rieleggibili per due mandati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati

E' compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze di bilancio di esercizio, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando siano presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea degli Associati insieme agli altri componenti del Consiglio.

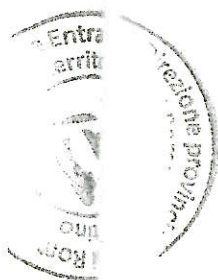
### **ART. 15 - (Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere)**

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente. In caso di prolungata assenza o impedimento permanente del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono assunti dal Vice Presidente che



provvederà, entro e non oltre i centottanta (180) giorni, alla convocazione dell'Assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

## Titolo 5

### Art. 16 Patrimonio

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- e. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;
- f. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- g. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

### ART. 17 - Divieto di distribuzione degli utili

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,



amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 18 - (Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, redatto e depositato secondo la Normativa applicabile.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **ART. 19 - (Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici (15) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Ulteriori modalità di esercizio del diritto di esaminare i libri sociali potranno essere disposte in sede regolamentare.

#### **ART. 20 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **ART. 21 - (Regolamenti Interni)**

I Regolamenti Interni disciplinano tutti gli aspetti esecutivi ed applicativi del presente Statuto, al solo fine di rendere più agevole lo svolgimento dell'attività.

Vengono redatti dal Consiglio nel rispetto più rigoroso dei limiti e dei principi statutari e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.



La loro osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

## Titolo 6

### Art. 22 Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

*Stefano Neri*

